

VALUTAZIONE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008
secondo le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 art. 11 comma 1



DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO
Piazza Libertà - 17017 Millesimo (SV)

Valutazione lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

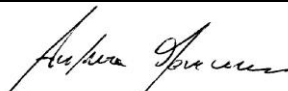
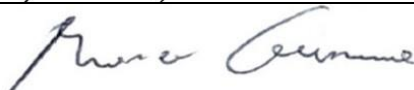
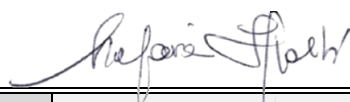
Documento di Valutazione dei Rischi

ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008
secondo le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 art. 11 comma 1

Dati Identificativi Istituto Comprensivo

DATI ISTITUTO	
Denominazione	ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO
Indirizzo	Piazza Libertà
CAP – Città	17017 Millesimo (SV)
Cod. ministeriale	SVIC800200A
Partita Iva	92071100090
Codice Fiscale	92071100090

SEDE AMMINISTRATIVA	
Denominazione	ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO
Indirizzo	Piazza Libertà
CAP – Città	17017 Millesimo (SV)
Nr. Telefono	+39 019 564019
Fax	+39 019 564048
Mail	svic80200a@istruzione.it
PEC	svic80200a@pec.istruzione.it

FIRME	
Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia ZUNINO	
RSPP Ing. Andrea MANCONI	
Medico Competente Dott. Marco GUZZONE	
RLS Prof.ssa Stefania IPPOLITI	

Revisione 2025/2026_00 - 15.09.2025 Aggiornamento Contenuti	Revisione 2025/2026_01	Revisione 2025/2026_02
--	------------------------	------------------------

**VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI O POSSIBILI IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATRICI
IN STATO DI GRAVIDANZA O MADRI**

D.Lgs. 25.11.1996, n. 645, art. 1; Legge 30.12.1971, n. 1204, art. 9

Campo di applicazione

Misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

Tutela della sicurezza e della salute

Come previsto dall'art. 17 comma 2 del D.L.vo 151/01, le lavoratrici oltre al periodo di astensione obbligatoria (di cui all'art. 16 del D.L.vo 151/2001), possono fruire dell'interdizione dal lavoro, disposta dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Come è noto, nel rispetto delle norme che regolano la materia, il diritto all'interdizione, per uno o più periodi, è previsto per i seguenti motivi:

- 1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza medesimo (art. 17 comma 2, lett.a);
- 2) quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e/o del bambino, e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni (art. 17 comma 2, lett. b e c del D.Lvo 151/01).

L'interdizione nel primo caso è disposta a domanda dell'interessata, nel secondo caso la richiesta può pervenire dalla lavoratrice, dal Datore di Lavoro, ovvero essere disposta d'ufficio qualora il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, nel corso della propria attività di vigilanza, constati che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli allo stato di salute della lavoratrice e sia impossibile adibire l'interessata ad una mansione non soggetta a rischio.

Le domande, corredate di certificato medico, devono essere inoltrate all' Ispettorato Territoriale del Lavoro della provincia di residenza della lavoratrice, per casi riguardanti l'aspetto patologico di cui sopra al punto 1); mentre, devono essere inoltrate alla sede ITL competente per luogo di lavoro, qualora l'interdizione trovi giustificazione nelle condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute, di cui al punto 2 sopra riportato.

Nel certificato medico di gravidanza sono indicate:

- a) le generalità della lavoratrice;
- b) il datore di lavoro e la sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, le mansioni alle quali è addetta e l'istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia;
- c) il mese di gestazione alla data della visita;
- d) la data presunta del parto

Interdizione per patologia

Nei casi di grave complicità della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gestazione, la lavoratrice dovrà produrre, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro la domanda, corredata dal certificato medico che specifichi anche la patologia (art. 17 comma 2 lett. a del D.L.vo 151/01).

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro chiederà all'ASL competente per territorio la verifica dei presupposti sanitari e, in caso di conferma, emanerà il provvedimento d'interdizione in conformità alle indicazioni mediche.

Non è necessario richiedere la conferma della patologia, quando la certificazione è stata rilasciata dagli Enti Ospedalieri o dai Servizi Sanitari delle ASL.

In ogni caso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, emanerà il provvedimento entro sette giorni successivi a quello di ricezione della documentazione completa (D.P.R. 1026/76 art. 18c.2 – D.L.vo 151/01 art. 17 c. 3), con la decorrenza dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro indicata dal certificato medico (D.P.R. 1026/76 art. 18 c. 4).

Per agevolare le lavoratrici interessate, i moduli per la presentazione della domanda saranno messi a disposizione anche presso le strutture delle ASL.

Inoltre, in quelle realtà ove se ne ravviserà la necessità, potranno essere concordate eventuali modalità di trasmissione delle domande - e della documentazione a corredo delle stesse - da parte della ASL alla competente ITL, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella sulla protezione dei dati personali.

Interdizione per le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli

Nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna in gravidanza o al nascituro, la lavoratrice o il datore di lavoro, devono presentare o inviare all'ITL apposita istanza d'interdizione, corredata dalla necessaria certificazione medica attestante lo stato di gravidanza (D.L.vo 151/01 art.17 – d.p.r. 1026/76 art. 14).

Nel caso in cui il datore di lavoro – che ad ogni modo è soggetto agli obblighi di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e di adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie a norma degli artt. 11 e 12 del D. L.vo 151/2001, con l'opportuno coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente – non possa eliminare le condizioni obiettive pregiudizievoli o assegnare la lavoratrice ad altre mansioni compatibili, l'ITL disporrà l'interdizione previo il parere del Dipartimento Prevenzione dell'ASL il quale comunicherà gli esiti dell'accertamento sanitario effettuato.

Gli accertamenti relativi all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi, se necessari, sono curati dall'ITL.

Il provvedimento sarà adottato entro i sette giorni successivi a quello della ricezione dell'istanza documentata e, comunque, non appena ricevuta la certificazione della ASL (D.P.R. 1026/76 art. 18 c. 2 – D.L.vo 151/01 art. 17 c. 3). Il diritto all'astensione decorre dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

Tale certificazione si intende acquisita in via generale nei casi previsti dagli elenchi allegati al D. Lgs. 151/01 e nei casi individuati nell'allegato 1 o in casi assimilabili per analogia; tali casi potranno essere ulteriormente aggiornati di concerto tra Regione, ASL e Ispettorato Territoriale del Lavoro. Analogamente con l'allegato 2 si forniscono indicazioni per la valutazione di un rischio non direttamente legato alla mansione rappresentato dalla situazione di pendolarismo della lavoratrice.

L'ITL dispone l'interdizione nel termine sopra specificato, anche se la certificazione della ASL non è ancora pervenuta, fatta salva la revoca successiva del provvedimento, qualora il parere che perviene postumo sia negativo.

Per facilitare l'astensione immediata nelle ipotesi di impossibilità di spostamento ad altre mansioni, la lavoratrice può allegare, all'istanza, una dichiarazione dettagliata del datore di lavoro comprovante l'obiettivo impossibilità di spostamento.

Qualora la domanda dovesse essere presentata alla ASL, questa si farà carico di inviare immediatamente la documentazione completa alla ITL competente per luogo di lavoro.

Nel caso in cui vi sia coincidenza di competenza territoriale tra l'ITL e la ASL ricevente la domanda, quest'ultima provvederà a trasmettere l'istanza, già corredata del parere - ove necessario – in merito alle condizioni pregiudizievoli di lavoro.

Lavori vietati

(Legge 30.12.1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; D.Lgs. 25.12.1996, n. 645 art. 3; Legge 08.03.2000, n. 53, art. 12, comma 3)

Saranno vietati alle lavoratrici il trasporto e il sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A.

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

La lavoratrice sarà addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17 del d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e corretto dal d.lgs. 106 del 3 agosto 2009.

All. 1.

Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nell'allegato XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 09 aprile 2008 nr. 81 (corretto dal D.Lgs. 03 agosto 2009 nr. 106), per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

All. 2. Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

All. 3.

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 09 aprile 2008 nr. 81 (corretto dal D.Lgs. 03 agosto 2009 nr. 106), e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II del D.Lgs. 151/01.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II del D.Lgs. 151/01;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 09 aprile 2008 nr. 81 (corretto dal D.Lgs. 03 agosto 2009 nr. 106) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 09 aprile 2008 nr. 81 (corretto dal D.Lgs. 03 agosto 2009 nr. 106) e successive modificazioni ed integrazioni;

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Analisi redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida emesse da SPSAL USL Modena gennaio 2004

Principali Fattori di Rischio	Principali effetti su Gestazione e Lattazione (tratto da dossier ambiente n. 57/2002)	Legislazione Italiana di Riferimento e Relativi Provvedimenti da adottare al Fine di Eliminare l'Esposizione del Rischio
Aspetti Ergonomici		
Attività in postura eretta prolungata	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Posture incongrue	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA
Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA
Lavori con macchina mossa a pedale, quando il ritmo sia frequente o esiga sforzo	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H - D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Lavoro notturno	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.	D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO

Movimentazione manuale dei carichi	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Lavori su mezzi in movimento	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O DIVIETO IN GRAVIDANZA
Agenti Fisici		
Rumore	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art. 7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 85 dBA LEP)
Colpi vibrazioni	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
Sollecitazioni termiche	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)

Radiazioni ionizzanti	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.	D.Lgs 151/01 art.8 D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
Radiazioni non ionizzanti	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP
Agenti Biologici		
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2,3,4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità).	D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Agenti Chimici		
Sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI
Piombo e derivati che possono essere assorbiti dall'organismo umano	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Fumo passivo	Il fumo passivo è stato recentemente classificato come agente cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, sulla base di studi epidemiologici che dimostrano un aumentato rischio di tumori al polmone in non fumatori esposti a fumo passivo. Per quanto riguarda i possibili effetti dell'esposizione a fumo passivo su donne gravide, la IARC segnala che gli studi attualmente disponibili non dimostrano un aumentata incidenza di tumori in bambini nati da madri fumatrici. L'abitudine tabagica della madre è invece associata a effetti negativi sulla crescita fetale e in particolare a un basso peso alla nascita (i bambini nati a termine da madri fumatrici pesano mediamente 200 grammi meno di quelli nati da non fumatrici). Un effetto analogo, ma di minore entità, è stato attribuito all'esposizione materna al fumo passivo. Per quanto riguarda l'allattamento, i dati scientifici dimostrano che i bambini allattati al seno da madri fumatrici subiscono una esposizione a cotinina (metabolita della nicotina). Alcuni Autori sostengono che anche l'esposizione a fumo passivo della madre provocherebbe il passaggio al bambino, tramite il latte materno, di sostanze presenti nel fumo. Sulla base dei dati e delle considerazioni sopra esposte si raccomanda di evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l'esposizione a fumo passivo, adottando i necessari provvedimenti organizzativi (divieto di fumo, separazione dei locali per fumatori e non fumatori). Si segnala inoltre che IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, stabilisce che "nei luoghi di lavoro è necessario far sì che ... i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione" e che "qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente": una recente sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 399 del 11/12/1996) ha precisato che questi principi di prevenzione devono essere applicati anche nei confronti del fumo passivo.	Legislazione Italiana di Riferimento e Relativi Provvedimenti da Adottate al Fine di Eliminare l'Esposizione del Rischio
---------------------	--	---

PROFILO DI RISCHIO

Analisi redatta secondo le **Linee Guida** emesse da SPISAL USL Modena gennaio 2004 e la Valutazione del rischio per mansioni allegato alla **Circolare emessa da Regione Liguria** con oggetto Sicurezza e salute delle gestanti, puerpere e in periodo di allattamento - Estensione del divieto di adibire al lavoro le lavoratrici madri (art. 17 del D.Lvo 26.3.01 n. 151) – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Settore: ATECO 85.1 Istruzione Prescolastica				
Mansione	Contenuto Mansione e Fonte di Rischio	Principali Possibili Fattori di Rischio	Periodo di astensione	Riferimenti Normativi
Insegnante Scuola dell'Infanzia	Attività a stretto contatto fisico e accudimento personale del bambino da 0 a 6 anni	Postura incongrua Stazione eretta prolungata	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto G Lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
				D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna
	Attività educative e ricreative Sollevamento dei bambini	Rischio biologico da stretto contatto e igiene dei bambini	IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	D.Lgs. 151/01 All. B Lettera A Punto 1 Per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione
				D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna
Collaboratore Scolastico Scuola dell'Infanzia	Attività a stretto contatto fisico e accudimento personale del bambino da 0 a 6 anni	Postura incongrua Stazione eretta prolungata	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto G Lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
				D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna
	Sollevamento dei bambini	Rischio biologico da stretto contatto e igiene dei bambini	IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	D.Lgs. 151/01 All. B Lettera A Punto 1 Per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione
				D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna

Documento di Valutazione dei Rischi
Valutazione lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Settore: ATECO 85.1 Istruzione Prescolastica				
Mansione	Contenuto Mansione e Fonte di Rischio	Principali Possibili Fattori di Rischio	Allentamento dal Rischio	Riferimenti Normativi
Collaboratore Scolastico Scuola dell'Infanzia		Movimentazione manuale dei carichi (> 5 kg)	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto G Lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
	Pulizie ordinarie Spazzatura e lavaggio pavimenti	Lavoro in postazioni elevate (scale portatili)	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto E I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
	Spolveratura a umido degli arredi Deragnatura Lavaggio e svuotamento cestini Detersione e disinfezione bagni	Sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti)	IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO SE SI UTILIZZANO SOSTANZE RICHIAMATE NEI RIFERIMENTI NORMATIVI O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI

Settore: ATECO 85.2 Istruzione Primaria				
Mansione	Contenuto Mansione e Fonte di Rischio	Principali Possibili Fattori di Rischio	Allentamento dal Rischio	Riferimenti Normativi
Insegnante di Scuola Primaria	Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni	Rischio biologico da stretto contatto e igiene dei bambini	IN GRAVIDANZA In assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna
			PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA In presenza di malattia in forma epidemica nella scuola	D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 4 La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
Insegnante di sostegno Scuola Primaria	Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico	Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti)	IN GRAVIDANZA se sussiste il rischio	D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna

Settore: ATECO 85.2 Istruzione Primaria				
Mansione	Contenuto Mansione e Fonte di Rischio	Principali Possibili Fattori di Rischio	Allentamento dal Rischio	Riferimenti Normativi
Collaboratore Scolastico Scuola Primaria	Pulizie ordinarie Spazzatura e lavaggio pavimenti Spolveratura a umido degli arredi Deragnatura Lavaggio e svuotamento cestini Detersione e disinfezione bagni	Postura incongrua Stazione eretta prolungata	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto G Lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna
		Movimentazione manuale dei carichi (> 5 kg)	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto G Lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
		Lavoro in postazioni elevate (scale portatili)	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto E I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
		Sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti)	IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO SE SI UTILIZZANO SOSTANZE RICHIAMATE NEI RIFERIMENTI NORMATIVI O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI

Settore: ATECO 85.3 Istruzione Secondaria				
Mansione	Contenuto Mansione e Fonte di Rischio	Principali Possibili Fattori di Rischio	Allentamento dal Rischio	Riferimenti Normativi
Insegnante di Scuola Secondaria	Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni	Rischio biologico da stretto contatto e igiene dei bambini	IN GRAVIDANZA In assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna
			PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA In presenza di malattia in forma epidemica nella scuola	D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 4 La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
Insegnante di sostegno Scuola Secondaria I grado	Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico	Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti)	IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO se sussiste il rischio	D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna

Settore: ATECO 85.3 Istruzione Secondaria				
Mansione	Contenuto Mansione e Fonte di Rischio	Principali Possibili Fattori di Rischio	Allentamento dal Rischio	Riferimenti Normativi
Collaboratore Scolastico Scuola Secondaria I grado	Pulizie ordinarie Spazzatura e lavaggio pavimenti Spolveratura a umido degli arredi Deragnatura Lavaggio e svuotamento cestini Detersione e disinfezione bagni	Postura incongrua Stazione eretta prolungata	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto G Lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro D.Lgs. 151/01 Art. 7 Punto 1 Lettera B Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna
		Movimentazione manuale dei carichi (> 5 kg)	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto G Lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
		Lavoro in postazioni elevate (scale portatili)	IN GRAVIDANZA	D.Lgs. 151/01 All. A Punto E I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
		Sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti)	IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO SE SI UTILIZZANO SOSTANZE RICHIAMATE NEI RIFERIMENTI NORMATIVI O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI

ATTRIBUZIONE DATA CERTA

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81 del 09 maggio 2008 il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico non può delegare la valutazione di tutti i rischi inclusi i rischi interferenti con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 26 del medesimo decreto.

La valutazione dei rischi interferenti è stata condotta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, per quanto di sua competenza e con il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

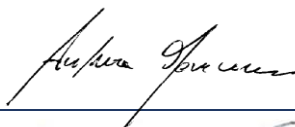
L'apposizione delle firme nello schema riportato in calce, oltre a comprovare la collaborazione delle figure firmatarie, certifica la data certa degli stessi documenti e quindi dei fascicoli e delle relazioni che lo compongono, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo I, Capo III, Sez. II, art. 28, comma 2.

FIRME

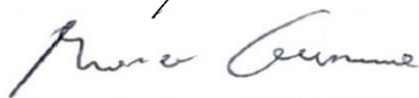
Datore di Lavoro
Prof.ssa Alessia ZUNINO



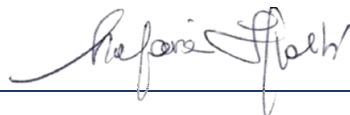
RSPP
Ing. Andrea MANCONI



Medico Competente
Dott. Marco GUZZONE



RLS
Prof.ssa Stefania IPPOLITI



Millesimo (SV), lì 15.09.2025